

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Lorenzo Quadri
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 12 maggio 2010 n. 105.10 Ancora violazione della sovranità territoriale elvetica da parte italiana?

Signor deputato,

con il suo atto parlamentare pone il problema di presunte violazioni della nostra sovranità territoriale da parte italiana. A suo dire e sulla base di un articolo pubblicato da un quotidiano italiano, le autorità italiane avrebbero intercettato dal 19 febbraio al 6 marzo tutte le telefonate in uscita ed in entrata riconducibili al centralino di un istituto bancario.

Come avevamo già indicato in occasione della risposta ad un precedente atto parlamentare in materia di violazione della sovranità territoriale (interrogazione n. 265.09 del 1 ottobre 2009), la nostra territorialità è tutelata dal Codice penale svizzero (art. 269) secondo il quale "chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria". Una violazione della territorialità presuppone pertanto uno sconfinamento nel nostro territorio di autorità di altri Paesi per svolgere funzioni di sovranità o rilievi oppure indagini. Lo scrivente Consiglio, come già esposto nella risposta all'atto parlamentare citato, si è, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e territoriali, già attivato (e lo farà ancora) al fine di arginare le conseguenze dei provvedimenti autonomi italiani.

Per quanto concerne la questione specifica delle intercettazioni telefoniche, rileviamo che nella misura in cui autorità estere chiedono, in via di assistenza giudiziaria, l'intercettazione di utenze telefoniche site sul nostro territorio, le autorità svizzere ne verificano la base legale a fondamento della richiesta. Eventuali trasmissioni di informazioni soggiacciono comunque alle norme sull'assistenza giudiziaria. Le informazioni su tali rogatorie sono coperte dal segreto.

Se invece le intercettazioni avvengono sul suolo estero sfruttando le possibilità tecniche che consentono il controllo dei flussi telefonici di persone che dall'estero comunicano con il nostro Paese, le autorità svizzere non vengono investite di alcuna richiesta e non possono pertanto esserne a conoscenza. Le formalità procedurali dipendono dalla legislazione del Paese che procede ai controlli.

Al Consiglio di Stato non risulta vi siano finora state violazioni della nostra sovranità da parte delle autorità della vicina Penisola.

Per eventuali violazioni della sovranità territoriale la competenza è comunque delle autorità giudiziarie federali.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

L. Pedrazzini

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Divisione della giustizia, Residenza